

**SOSTANZE AROMATIZZANTI: AGGIORNATO L'ELENCO DI QUELLE AUTORIZZATE NELLA UE**

Si trasmette il [regolamento \(UE\) 2017/378](#) che modifica l'allegato I del reg. (CE) 1334/2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2017. Tuttavia per la sua applicazione è previsto un periodo transitorio durante il quale gli alimenti cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze aromatizzanti di cui all'allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Analogo periodo transitorio è concesso per i prodotti importati nella Ue, purché l'importatore sia in grado di dimostrare che detti alimenti sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

I periodi di transizione non si applicano alle miscele di aromi.

[Regolamento \(UE\) 2017/378 del 03/03/2017](#)